

Art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

.....

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed **a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento**, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70sexies.

.....

Art. 70-sexies, comma 3, CCNL 21/05/2018

3. Ai sensi della medesima disposizione di legge di cui al comma 2, confluiscono inoltre nel Fondo dell'Unione, **limitatamente ai mesi residui dell'anno in cui avviene il trasferimento**, le risorse variabili destinate ai trattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo dell'anno precedente o, in mancanza, con l'ultimo sottoscritto. **Il fondo di parte variabile degli enti di provenienza è ridotto di un importo corrispondente.**

Art. 7 CCNL 23/02/2026 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

.....

al) destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza che ciò comporti, per gli enti con dirigenza, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022; per gli enti senza la dirigenza si rinvia alla disciplina di cui all'art. 20 comma 1 lett. b) (Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza);

Art. 20 CCNL 23/02/2026 - Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza

1. Negli enti senza la dirigenza, oltre alle previsioni speciali contenute all'art. 14 comma 8 (Progressioni economiche all'interno dell'area), all'art. 15 comma 4 (Incarichi di Elevata Qualificazione) e all'art. 19 (Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ), al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, trovano applicazione le seguenti discipline speciali:

a) in sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti valutano la previsione di forme di incentivazione rivolte al personale assegnato ai servizi in forma associata, con particolare riferimento alle stazioni appaltanti e ai servizi tecnici associati, anche per finalità legate alla protezione civile e ai progetti del PNRR, nonché di forme di incentivazione in favore del personale inquadrato in profili legati all'innovazione tecnologica;

b) gli enti possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, previa contrattazione integrativa, ove l'incremento determini una riduzione del Fondo risorse decentrate;